

## SCAMBIO DI LETTERE

che documenta l'approccio comune sui principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera

## A. Lettera della Comunità

Bruxelles, 19 marzo 1997.

Signore, . . .

In riferimento ai negoziati intercorsi tra i partecipanti, cioè la Comunità europea, gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada ed i paesi EFTA Norvegia e Svizzera, relativi alla cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF), l'obiettivo della presente è di documentare l'approccio comune raggiunto sui principi di cooperazione nel quadro del SIF.

La lettera è complementare ai termini di riferimento (TR) prodotti dal comitato direttivo internazionale al termine dello studio di fattibilità SIF nel 1994 e modifica l'articolo VIII e l'articolo 1.13 dell'appendice 2 dei TR come indicato di seguito.

1. *Obiettivo*

I partecipanti incoraggeranno e faciliteranno la cooperazione tra le entità (stabilite all'interno dei loro territori) nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione. Una tale cooperazione deve garantire un equilibrio di benefici e contributi, essere d'importanza industriale e basarsi sul principio dell'accordo e dell'interesse reciproco.

2. *Tematiche tecniche della cooperazione SIF*

La cooperazione riguarderà, inizialmente, le seguenti cinque tematiche tecniche:

- a) temi relativi al ciclo di vita totale del prodotto,
- b) temi relativi ai processi produttivi,
- c) strategia, pianificazione, strumenti di progetto,
- d) temi relativi alle questioni umane/organizzative/sociali e
- e) temi relativi all'impresa estesa/virtuale.

Altri temi all'interno del SIF possono essere previsti; tuttavia, si deve garantire che i nuovi temi tecnici siano coerenti con le politiche governative e con le priorità industriali delle regioni partecipanti.

3. *Forme e mezzi di cooperazione*

La cooperazione prevederà la partecipazione ai progetti da parte di entità, in conformità alle procedure adottate in comune per la creazione e l'operazione dei consorzi internazionali, e possono includere visite, seminari di formazione e scambi di ricercatori, ingegneri e di altro personale idoneo agli scopi pertinenti all'attuazione positiva e al completamento dei progetti.

4. *Diffusione e utilizzazione dell'informazione*

I diritti di proprietà intellettuale (DPI), risultanti dai progetti attuati all'interno del programma SIF, saranno soggetti alle disposizioni di DPI del programma SIF, elencate nell'allegato II dei TR. Questo allegato sarà modificato all'articolo 1.13 per tenere conto dell'adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

### 5. *Finanziamento*

Il finanziamento delle attività di cooperazione sarà soggetto alla disponibilità di fondi e ai regolamenti applicabili, alle politiche e ai programmi dei partecipanti.

Ogni partecipante coprirà la propria partecipazione.

Ogni partecipante contribuirà (in moneta o in natura) in modo equo all'attuazione delle funzioni e ai costi del segretariato interregionale.

### 6. *Attuazione del programma SIF*

I rappresentanti dei partecipanti nominati al comitato direttivo internazionale (CDI) fungeranno da collegamento tra il CDI ed i rispettivi governi/amministrazioni pubbliche. I rappresentanti dei partecipanti controlleranno l'attuazione in termini di obiettivo, principi e struttura del programma SIF e svolgeranno un ruolo di facilitazione. Inoltre, svolgeranno le seguenti funzioni:

- facilitare la cooperazione tra i segretariati regionali,
- promuovere lo scambio di informazioni sulle pratiche, sulle leggi, sui regolamenti e sui programmi locali relativi alla cooperazione,
- facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), direttamente ed indirettamente, al programma SIF. In particolare, ciò include l'accesso ad una rete elettronica di ricerca di partner e ad un registro elettronico di espressioni di interesse e
- sottoporre ai governi/amministrazioni pubbliche per la loro decisione le raccomandazioni del CDI sull'ammissione di nuovi partecipanti.

I governi o le amministrazioni pubbliche dei partecipanti organizzeranno, gestiranno o nomineranno il proprio segretariato regionale. In particolare, rientrano nelle competenze dei segretariati regionali le seguenti responsabilità:

- facilitare una selezione tempestiva dei progetti a livello regionale, in virtù delle regole e delle procedure nella regione del partecipante,
- promuovere la formazione di consorzi all'interno e tra le rispettive regioni e
- collaborare all'interno di gruppi regionali di infrastruttura per facilitare il programma SIF.

### 7. *Durata*

Il programma SIF avrà una durata di dieci anni; ogni partecipante ha il diritto di ritirarsi in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi. I partecipanti effettueranno una revisione dei principi della loro cooperazione cinque anni dopo l'inizio del programma per verificare se deve essere continuata, modificata o terminata. Il presente sostituisce l'articolo VIII dei TR.

### 8. *Attuazione del programma SIF in Europa*

I due partecipanti, la Comunità europea da un lato e la Svizzera e la Norvegia dall'altro, si riservano il diritto di agire insieme quale unica regione europea, di essere rappresentati da una delegazione comune del comitato direttivo internazionale e di essere sostenuti da un unico segretariato europeo SIF.

La Commissione europea fornirà il supporto necessario per tale segretariato regionale.

La presente lettera e la sua ratifica da parte dei governi dei partecipanti integra e modifica i TR e documenta l'approccio comune sui principi di cooperazione nella sfera del programma SIF. Gradirei ricevere al più presto notifica di tale accettazione.

A nome  
della Comunità europea

S. Micoss

*B. Lettera della Svizzera*

Berna, 3 aprile 1997.

Gentili Signori,

Accuso ricevuta della vostra lettera del 19 marzo 1997 che recita quanto segue:

«In riferimento ai negoziati intercorsi tra i partecipanti, cioè la Comunità europea, gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada ed i paesi EFTA Norvegia e Svizzera, relativi alla cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF), l'obiettivo della presente è di registrare l'accordo comune raggiunto sui principi di cooperazione nel quadro del SIF.

La lettera è complementare ai termini di riferimento (TR) prodotti dal comitato direttivo internazionale al termine dello studio di fattibilità SIF nel 1994 e modifica l'articolo VIII e l'articolo 1.13 dell'appendice 2 dei TR come indicato di seguito.

*1. Obiettivo*

I partecipanti incoraggeranno e faciliteranno la cooperazione tra le entità (stabilite all'interno dei loro territori) nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione. Una tale cooperazione deve garantire un equilibrio di benefici e contributi, essere d'importanza industriale e basarsi sul principio dell'accordo e dell'interesse reciproco.

*2. Tematiche tecniche della cooperazione SIF*

La cooperazione riguarderà, inizialmente, le seguenti cinque tematiche tecniche:

- a) temi relativi al ciclo di vita totale del prodotto,
- b) temi relativi ai processi produttivi,
- c) strategia, pianificazione, strumenti di progetto,
- d) temi relativi alle questioni umane/organizzative/sociali e
- e) temi relativi all'impresa estesa/virtuale.

Altri temi all'interno del SIF possono essere previsti; tuttavia, si deve garantire che i nuovi temi tecnici siano coerenti con le politiche governative e con le priorità industriali delle regioni partecipanti.

*3. Forme e mezzi di cooperazione*

La cooperazione prevederà la partecipazione ai progetti da parte di entità, in conformità alle procedure adottate in comune per la creazione e l'operazione dei consorzi internazionali, e possono includere visite, seminari di formazione e scambi di ricercatori, ingegneri e di altro personale idoneo agli scopi pertinenti all'attuazione positiva e al completamento dei progetti.

*4. Diffusione e utilizzazione dell'informazione*

I diritti di proprietà intellettuale (DPI), risultanti dai progetti attuati all'interno del programma SIF, saranno soggetti alle disposizioni di DPI del programma SIF, elencate nell'allegato II dei TR. Questo allegato sarà modificato all'articolo 1.13 per tenere conto dell'adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

*5. Finanziamento*

Il finanziamento delle attività di cooperazione sarà soggetto alla disponibilità di fondi e ai regolamenti applicabili, alle politiche e ai programmi dei partecipanti.

Ogni partecipante coprirà la propria partecipazione.

Ogni partecipante contribuirà (in moneta o in natura) in modo equo all'attuazione delle funzioni e ai costi del segretariato interregionale.

#### 6. *Attuazione del programma SIF*

I rappresentanti dei partecipanti nominati al comitato direttivo internazionale (CDI) fungeranno da collegamento tra il CDI ed i rispettivi governi/amministrazioni pubbliche. I rappresentanti dei partecipanti controlleranno l'attuazione in termini di obiettivo, principi e struttura del programma SIF e svolgeranno un ruolo di facilitazione. Inoltre, svolgeranno le seguenti funzioni:

- facilitare la cooperazione tra i segretariati regionali,
- promuovere lo scambio di informazioni sulle pratiche, sulle leggi, sui regolamenti e sui programmi locali relativi alla cooperazione,
- facilitare la partecipazione delle PMI, direttamente ed indirettamente, al programma SIF. In particolare, ciò include l'accesso ad una rete elettronica di ricerca di partner e ad un registro elettronico di espressioni di interesse e
- sottoporre ai governi/amministrazioni pubbliche per la loro decisione le raccomandazioni del CDI sull'ammissione di nuovi partecipanti.

I governi o le amministrazioni pubbliche dei partecipanti organizzeranno, gestiranno o nomineranno il proprio segretariato regionale. In particolare, rientrano nelle competenze dei segretariati regionali le seguenti responsabilità:

- facilitare una selezione tempestiva dei progetti a livello regionale, in virtù delle regole e delle procedure nella regione del partecipante,
- promuovere la formazione di consorzi all'interno e tra le rispettive regioni e
- collaborare all'interno di gruppi regionali di infrastruttura per facilitare il programma SIF.

#### 7. *Durata*

Il programma SIF avrà una durata di dieci anni; ogni partecipante ha il diritto di ritirarsi in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi. I partecipanti effettueranno una revisione dei principi della loro cooperazione cinque anni dopo l'inizio del programma per verificare se deve essere continuata, modificata o terminata. Il presente sostituisce l'articolo VIII dei TR.

#### 8. *Attuazione del programma SIF in Europa*


I due partecipanti, la Comunità europea da un lato e la Svizzera e la Norvegia dall'altro, si riservano il diritto di agire insieme quale unica regione europea, di essere rappresentati da una delegazione comune del Comitato direttivo internazionale e di essere sostenuti da un unico segretariato europeo SIF.

La Commissione europea fornirà il supporto necessario per tale segretariato regionale.

La presente lettera e la sua ratifica da parte dei governi dei partecipanti integra e modifica i TR e documenta l'approccio comune sui principi di cooperazione nella sfera del programma SIF. Gradirei ricevere al più presto notifica di tale accettazione.»

Ho il piacere di confermare che il mio governo è in accordo con il contenuto della vostra lettera.

*Per il governo  
della Svizzera*



*ALLEGATO***TERMINI DI RIFERIMENTO DEL MANDATO PER UN PROGRAMMA DI COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE NEL CAMPO DELLA FABBRICAZIONE AVANZATA**

(Il presente allegato e le sue appendici sono identici a quelli pubblicati alla pagina 6 della presente Gazzetta  
ufficiale)

---